I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE/USA con riguardo al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti

(2012/C 160/01)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41 ([2]),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I. INTRODUZIONE

I.1. Consultazione del GEPD e obiettivo del parere

1. Il 5 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE/USA con riguardo al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo degli Stati Uniti ([3]) (di seguito: «la proposta»). La proposta è stata trasmessa al GEPD il giorno stesso.

2. In precedenza il GEPD era stato informalmente consultato e aveva trasmesso una serie di osservazioni informali alla Commissione. Obiettivo del presente parere è integrare tali osservazioni alla luce della proposta in esame e rendere accessibile al pubblico la posizione del GEPD.

3. Il GEPD riconosce che il trattamento dei dati personali non costituisce l'oggetto principale della proposta. La maggior parte delle informazioni trattate non conterrà dati personali quali definiti nella normativa in materia di protezione dei dati ([4]). Tuttavia, come sarà spiegato di seguito, le norme in materia di protezione dei dati devono essere rispettate anche in questi casi.

([1]) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
([2]) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
([3]) COM(2011) 937 definitivo.
([4]) Come indicato ai punti 8-9 del presente parere.

I.2. **Contesto della proposta**

4. Obiettivo della proposta è istituire il reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale dell'UE e degli Stati Uniti — in particolare il programma di operatore economico autorizzato (OEA) e il programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo («programma C-TPAT») degli Stati Uniti — al fine di facilitare gli scambi degli operatori che hanno effettuato investimenti nella sicurezza della catena di approvvigionamento e che aderiscono a uno di questi programmi.

5. Nel settore delle dogane, le relazioni UE-USA sono basate sull'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale («l'accordo CMAA») ([1]). Quest'accordo istituisce il comitato misto di cooperazione doganale (CMCD), che è composto da rappresentanti delle autorità doganali dell'UE e degli USA. Il riconoscimento reciproco deve essere stabilito con una decisione di tale comitato. La proposta è pertanto costituita da:

   — una relazione,

   — una proposta di decisione del Consiglio in cui si afferma che l'UE prenderà una posizione in seno al comitato misto di cooperazione doganale come indicato nel progetto di decisione sul riconoscimento reciproco,

   — il progetto di decisione del CMCD che istituisce il riconoscimento reciproco del programma OEA dell'Unione europea e del programma C-TPAT degli Stati Uniti (di seguito: «il progetto di decisione») ([2]).

6. Il progetto di decisione deve essere attuato dalle autorità doganali, che hanno stabilito una procedura di convalida comune (presentazione della domanda di adesione per gli operatori, valutazione delle domande, concessione dell'adesione e monitoraggio della relativa situazione).

7. Il buon funzionamento del riconoscimento reciproco si basa pertanto sullo scambio d'informazioni tra le autorità doganali dell'UE e degli USA relative agli operatori commerciali che aderiscono già a un programma di partenariato.

II. **ANALISI DEL PROGETTO DI DECISIONE**

II.1. **Trattamento dei dati relativi alle persone fisiche**

8. Benché il trattamento dei dati personali non costituisca lo scopo del progetto di decisione, alcune delle informazioni scambiate riguarderanno le persone fisiche, specialmente se l'operatore è una persona fisica ([3]), o se la ragione sociale della persona giuridica che agisce come operatore identifica una persona fisica ([4]).

9. L'importanza della protezione dei dati in tale contesto è stata sottolineata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Schecke. La Corte ha stabilito che le persone giuridiche possono invocare la tutela dei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati, quali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, qualora la ragione sociale della persona giuridica identifichi una o più persone fisiche ([5]). Il presente parere analizzerà pertanto il modo in cui lo scambio di dati personali riguardanti gli operatori viene disciplinato nel progetto di decisione.

([1]) Accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America (GU L 222 del 12.8.1997, pag. 17), disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=308 (sintesi e testo integrale).

([2]) Proposta di decisione del comitato misto di cooperazione doganale USA/UE concernente il riconoscimento reciproco del programma di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo negli Stati Uniti e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea.

([3]) L'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE e l'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 definiscono i dati personali come «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile».

([4]) Cfr. anche il parere del GEPD sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in seno al comitato misto di cooperazione doganale UE-Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell'Unione europea ed in Giappone, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:190:0002:0006:IT:PDF

([5]) Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 novembre 2010, *Volker und Markus Schecke*, nei procedimenti riuniti C-92/09 e C-93/09, punto 53 (disponibile all'indirizzo http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=it&num=79898890C19090092&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET).

II.2. **Applicabilità del quadro dell'UE sulla protezione dei dati**

10. Il trattamento sarà effettuato dalle autorità doganali di cui all'articolo 1, lettera b), dell'accordo CMAA ([1]). Questa definizione si riferisce, nell'UE, ai «servizi competenti» della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE. Ai sensi della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, il trattamento da parte degli Stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni della direttiva 95/46/CE (di seguito: «la direttiva sulla protezione dei dati») e alle leggi nazionali sulla protezione dei dati che danno attuazione alla direttiva sulla protezione dei dati, mentre il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 (di seguito: «il regolamento»). Di conseguenza, in questo caso sono applicabili sia la direttiva sulla protezione dei dati che il regolamento.

II.3. **Livello di protezione**

11. Gli scambi di informazioni devono essere effettuati in formato elettronico e in conformità dell'accordo CMAA. L'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo CMAA dispone che i dati personali possono essere trasferiti tra le parti dell'accordo solo se la parte destinataria garantisce un livello di protezione che è perlomeno equivalente a quello applicabile a quel caso specifico nel paese che fornisce i dati.

12. Il GEPD accoglie con favore questa disposizione, che deve essere intesa come volta ad ottemperare alla normativa UE in materia di protezione dei dati. Ai sensi dell'articolo 25 della direttiva sulla protezione dei dati e dell'articolo 9 del regolamento, di norma i dati possono essere trasferiti dall'UE a paesi terzi solo se il paese destinatario garantisce un livello di protezione «adeguato» ([2]). L'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo CMAA sembra dunque più rigoroso della direttiva sulla protezione dei dati.

13. Occorre pertanto analizzare, sulla base di tutte le circostanze pertinenti, se le autorità destinatarie negli Stati Uniti garantiscono di fatto un livello di protezione equivalente (o perlomeno un livello «adeguato»). L'analisi dell'adeguatezza deve essere svolta con riguardo a tutte le circostanze relative al trasferimento o all'insieme di trasferimenti ([3]).

14. La Commissione europea ha riscontrato che gli USA nel loro complesso non garantiscono un livello di protezione adeguato. In assenza di una decisione generale sull'adeguatezza, i responsabili del trattamento ([4]), sotto la supervisione delle autorità per la protezione dei dati ([5]), possono decidere che la protezione fornita in quel caso specifico è adeguata. Gli Stati membri dell'UE (o il GEPD, qualora i trasferimenti vengano effettuati da istituzioni od organismi dell'UE) possono anche autorizzare un trasferimento specifico o un insieme di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo qualora il responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti ([6]).

15. Queste decisioni ad hoc sull'adeguatezza potrebbero essere applicate nel caso di specie qualora le autorità doganali nazionali e i servizi della Commissione europea responsabili di questioni doganali presentassero prove sufficienti a sostegno delle affermazioni dell'adozione di salvaguardie adeguate da parte delle autorità doganali degli Stati Uniti riguardo ai trasferimenti previsti nel progetto di decisione ([7]).

16. Tuttavia, il GEPD non dispone di prove sufficienti ad attestare che le autorità doganali degli Stati Uniti garantiscono un livello di protezione dei dati che è «adeguato» o «perlomeno equivalente a quello applicabile a quel caso specifico nel paese che fornisce i dati» come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo CMAA.

([1]) Cfr. la sezione I, paragrafo 2, del progetto di decisione.
([2]) Il regolamento aggiunge che questi trasferimenti possono essere effettuati solo se il trasferimento dei dati avviene «strettamente nell'ambito dei compiti che rientrano nelle competenze del responsabile del trattamento».
([3]) Cfr. l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento, l'articolo 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva sulla protezione dei dati e le leggi nazionali sulla protezione dei dati che danno loro attuazione. Cfr. anche il parere del GEPD sul comitato misto di cooperazione doganale UE-Giappone, citato in precedenza.
([4]) In questo caso, le autorità doganali dell'UE e dei suoi Stati membri.
([5]) In alcuni Stati membri il trasferimento può essere autorizzato solo dalle autorità per la protezione dei dati.
([6]) Articolo 26, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione dei dati e articolo 9, paragrafo 7, del regolamento.
([7]) Cfr. anche la lettera del GEPD sul «Trasferimento di dati personali verso paesi terzi: "l'adeguatezza" dei firmatari della Convenzione 108 del Consiglio di Europa (causa 2009-0333)», disponibile all'indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2009/09-07-02_OLAF_transfer_third_countries_EN.pdf

17. Il GEPD esorta pertanto a garantire che le prove attestanti che le autorità doganali degli Stati Uniti assicurano un livello di protezione dei dati che è «adeguato» o «perlomeno equivalente a quello applicabile a quel caso specifico nel paese che fornisce i dati», come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo CMAA, siano a disposizione del GEPD e delle autorità nazionali di protezione dei dati. Questo requisito deve essere previsto da una disposizione nel progetto di decisione.

18. Infine, possono essere consentiti anche trasferimenti di dati personali dall'UE verso paesi che non assicurano un livello di protezione «adeguato» se si applica una delle deroghe di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva sulla protezione dei dati o all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento. In questo caso specifico si potrebbe sostenere che il trasferimento è «necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante» ([1]). Queste deroghe devono tuttavia essere interpretate in modo restrittivo e non possono costituire la base per trasferimenti massicci o sistematici di dati personali ([2]). A parere del GEPD, nel caso di specie tali deroghe sarebbero inutili.

II.4. **Limitazione delle finalità**

19. La sezione V, paragrafo 1, del progetto di decisione dispone che i dati scambiati possono essere trattati dalle autorità doganali destinatarie solo ai fini dell'attuazione del progetto di decisione, conformemente all'articolo 17 dell'accordo CMAA.

20. Ciononostante, la sezione V, paragrafo 3, quarto trattino e l'articolo 17, paragrafo 3, dell'accordo CMAA ammettono anche il trattamento per altri fini. Considerando che le finalità del progetto di decisione vanno oltre la cooperazione doganale e comprendono la lotta contro il terrorismo, il GEPD raccomanda di specificare nel testo della decisione tutti i possibili scopi dei trasferimenti di dati personali. Inoltre, tutti i dati trasferiti devono essere necessari e proporzionati al soddisfacimento di tali finalità. Occorre altresì specificare che gli interessati devono essere esaustivamente informati in merito a tutte le finalità e le condizioni del trattamento dei loro dati personali.

II.5. **Categorie di dati da scambiare**

21. I dati riguardanti gli aderenti ai programmi di partenariato commerciale che possono essere scambiati tra le autorità doganali sono i seguenti: nome, indirizzo, situazione dell'adesione, data di convalida o di autorizzazione, sospensioni e revoche, numero unico di autorizzazione o identificazione e «dettagli che possono essere stabiliti di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, ove opportuno, di tutte le necessarie garanzie» ([3]). Poiché questo campo è troppo ampio, il GEPD raccomanda di specificare quali categorie di dati può includere.

22. Il GEPD osserva inoltre che i dati scambiati possono comprendere dati relativi a infrazioni o a sospetti di infrazioni, per esempio dati riguardanti la sospensione e la revoca dell'adesione. Il GEPD sottolinea che la normativa UE in materia di protezione dei dati limita i trattamenti di dati personali relativi ad infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza ([4]). I trattamenti di queste categorie di dati possono essere soggetti a controllo preventivo da parte del GEPD e delle autorità nazionali all'interno dell'Unione competenti in materia di protezione dei dati ([5]).

II.6. **Trasferimenti successivi**

23. La sezione V, paragrafo 3, terzo trattino ammette il trasferimento di dati verso paesi terzi od organismi internazionali soltanto se l'autorità che trasmette i dati ha fornito il proprio consenso e alle condizioni da questa indicate. Non devono essere ammessi trasferimenti successivi a meno che non venga fornita una giustificazione.

([1]) Cfr. l'articolo 9, paragrafo 6, lettera d), del regolamento o l'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulla protezione dei dati, che, a norma del considerando 58 della direttiva sulla protezione dei dati, include gli scambi di dati tra le autorità fiscali o doganali.

([2]) Cfr. il documento di lavoro del gruppo di lavoro «articolo 29» del 25 novembre 2005 su un'interpretazione comune dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 (WP114), pagg. 7-9, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_it.pdf

([3]) Cfr. la sezione IV, paragrafo 3, lettere da a) a g) del progetto di decisione.

([4]) Cfr. l'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE e l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

([5]) Cfr. l'articolo 27, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 45/2001 e le leggi nazionali sulla protezione dei dati che danno attuazione all'articolo 20 della direttiva 95/46/CE.

24. Sembra pertanto che la sezione V, paragrafo 3, debba contenere una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo CMAA, in cui si afferma che i dati personali possono essere trasferiti verso un paese terzo solo se il paese destinatario garantisce un livello di protezione che è perlomeno equivalente a quello richiesto nel progetto di decisione. In caso contrario, la protezione accordata ai dati personali ai sensi di questo progetto di decisione potrebbe essere elusa da trasferimenti successivi.

25. In ogni caso questa disposizione deve precisare le finalità di tali trasferimenti e indicare le situazioni specifiche in cui sono ammessi. Deve inoltre affermare espressamente che la necessità e la proporzionalità dei trasferimenti successivi internazionali devono essere valutate caso per caso e che non sono consentiti trasferimenti massicci o sistematici. Nel testo deve altresì essere incluso l'obbligo di informare gli interessati in merito alla possibilità di trasferimenti successivi internazionali.

II.7. **Conservazione dei dati**

26. Il GEPD accoglie con favore la sezione V, paragrafo 2, che vieta di trattare o detenere le informazioni più a lungo di quanto necessario ai fini per cui sono state trasferite. Occorre tuttavia stabilire anche un periodo massimo di conservazione.

II.8. **Sicurezza e responsabilità**

27. La sezione IV dispone che gli scambi di informazioni siano effettuati in formato elettronico. Il GEPD ritiene che in questa sezione debbano essere forniti maggiori dettagli sul sistema di scambio delle informazioni che verrà istituito. In ogni caso, il sistema prescelto dovrà integrare il concetto di «privacy by design» (tutela della vita privata e protezione dei dati fin dalla progettazione).

28. A tale proposito il GEPD accoglie con favore le garanzie di sicurezza previste nella sezione V, paragrafo 3, primo e secondo trattino, che comprendono il controllo degli accessi, la protezione «contro l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica, la cancellazione o la distruzione delle informazioni» e che sono altresì volte a controllare che i dati vengano utilizzati unicamente ai fini del progetto di decisione. Il GEPD accoglie inoltre con favore le registrazioni degli accessi previste nella sezione V, paragrafo 3, quinto trattino.

29. Il GEPD raccomanda anche di includere in queste disposizioni l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (compresa una valutazione dei rischi) prima di avviare gli scambi di dati. La valutazione deve comprendere una valutazione dei rischi e le misure previste per affrontare i rischi ([1]). Il testo deve inoltre specificare che l'osservanza e l'attuazione di queste misure devono essere periodicamente oggetto di attività di controllo e rendicontazione. Si tratta di una precisazione ancor più pertinente tenendo conto della possibilità che vengano trattati dati sensibili.

II.9. **Qualità dei dati e diritti degli interessati**

30. Il GEPD accoglie con favore l'obbligo per le autorità doganali di garantire che le informazioni scambiate siano esatte e regolarmente aggiornate (cfr. la sezione V, paragrafi 2 e 5). Accoglie altresì con favore la sezione V, paragrafo 4, che garantisce agli operatori aderenti ai programmi di partenariato il diritto di accedere ai loro dati personali e di rettificarli.

31. Tuttavia, il GEPD rileva che l'esercizio di tali diritti è soggetto alla normativa nazionale dell'autorità doganale. Per quanto riguarda i dati forniti dalle autorità doganali dell'UE, e al fine di garantire un livello di protezione «adeguato» (cfr. la sezione II.3 del presente parere), questi diritti devono essere limitati solo qualora tale restrizione sia necessaria a salvaguardare un rilevante interesse economico o finanziario.

32. Il GEPD accoglie altresì con favore il fatto che le autorità doganali sono tenute a cancellare i dati ricevuti se la loro raccolta o il loro ulteriore trattamento risultano in contrasto con il progetto di decisione o con l'accordo CMAA ([2]). Il GEPD desidera ricordare che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo CMAA, questa disposizione si applicherà a tutti i trattamenti che sono contrari alla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati.

([1]) Come già previsto dall'articolo 33 della nuova proposta di regolamento concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [COM(2012) 11/4 progetto].

([2]) Cfr. la sezione V, paragrafo 5, del progetto di decisione.

33. Il GEPD accoglie con favore l'obbligo per le autorità doganali di informare gli aderenti al programma dei diversi mezzi di ricorso [1]. È tuttavia necessario chiarire quali sono i mezzi di ricorso in caso di violazione delle salvaguardie per la protezione dei dati garantite dal progetto di decisione. Questa disposizione deve inoltre precisare l'obbligo di informare anche altri interessati (ossia gli operatori che presentano domanda di adesione) dei diversi mezzi di ricorso.

II.10. **Verifica**

34. Il GEPD accoglie con favore la sezione V, paragrafo 6, che sottopone l'intera sezione V «al riesame e alla verifica indipendente» del responsabile della protezione della vita privata degli Stati Uniti (Chief Privacy Officer, Department of Homeland Security), del GEPD e delle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati.

35. È inoltre opportuno specificare che il GEPD e le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati devono controllare che il livello di protezione accordato ai dati personali da parte dell'autorità doganale destinataria sia «adeguato» (cfr. la sezione III.1). Anche la sezione IV deve essere soggetta al riesame e alla verifica delle autorità competenti.

III. **CONCLUSIONE**

36. Il GEPD accoglie con favore le salvaguardie previste nel progetto di decisione, specialmente per quanto riguarda la sicurezza dei dati. Tuttavia, le prove attestanti che le autorità doganali degli Stati Uniti assicurano un livello di protezione dei dati che è «adeguato» o «perlomeno equivalente a quello applicabile a quel caso specifico nel paese che fornisce i dati», come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo CMAA, devono essere a disposizione del GEPD e delle autorità nazionali di protezione dei dati. Questo requisito deve essere previsto da una disposizione nel progetto di decisione.

37. Inoltre, il GEPD raccomanda quanto segue:

— specificare lo/gli scopo/i degli scambi di dati previsti nel progetto di decisione, che devono essere necessari e proporzionati,

— specificare le categorie di dati incluse nella sezione IV, paragrafo 3, lettera g),

— specificare che, qualora la necessità di trasferimenti successivi internazionali sia giustificata, questi devono essere ammessi solo caso per caso, per finalità compatibili e laddove il paese destinatario garantisca un livello di protezione che è perlomeno equivalente a quello accordato dal progetto di decisione,

— includere l'obbligo di informare tutti gli interessati su quanto precedentemente indicato,

— integrare le disposizioni in materia di sicurezza,

— specificare periodi massimi di conservazione dei dati,

— non limitare i diritti degli interessati dell'UE a meno che tale restrizione sia necessaria a salvaguardare un rilevante interesse economico o finanziario,

— garantire il diritto al ricorso,

— sottoporre la sezione IV al riesame e alla verifica delle autorità competenti,

— specificare che il GEPD, le autorità nazionali all'interno dell'Unione competenti in materia di protezione dei dati e il responsabile della protezione della vita privata degli Stati Uniti (Chief Privacy Officer, Department of Homeland Security) devono controllare che le salvaguardie attuate dall'autorità doganale destinataria al fine di garantire un livello di protezione adeguato dei dati personali siano effettive e in linea con i requisiti dell'UE.

[1] Cfr. la sezione V, paragrafo 4, ultima frase.

38. Il GEPD rileva inoltre che la proposta potrebbe comportare il trattamento di dati personali relativi a infrazioni o a sospetti di infrazioni. Questi dati sono sottoposti a salvaguardie più rigorose ai sensi del diritto dell'UE e possono essere soggetti a controllo preventivo da parte del GEPD e delle autorità nazionali all'interno dell'Unione competenti in materia di protezione dei dati.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati